



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n.

53/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente

Rocco LOTITO

Giudice relatore

Maria Gabriella DODARO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **9122** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.

17887 per l'esercizio 2019 dell'agente contabile della cassa economale di

Melfi (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza, promosso nei confronti

di **Maria Rosaria BARTOLOMUCCI** (C.F. BRTMRS55C48H501F).

- Udito nella pubblica udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico

Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Adamo

Nicola PEPE, che concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con la **relazione di deferimento** n. 17/2025 del 21.1.2025 il Magistrato

istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio

avente ad oggetto il conto epigrafato, trasmesso dal convenuto Maria Rosaria

BARTOLOMUCCI in qualità di agente contabile della Cassa Economale di

Melfi dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza (d'ora in avanti "ASP") per

	l'esercizio 2019.	
	Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare	
	questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale risultava depositato	
	privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture	
	dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art.	
	618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il	
	Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente	
	contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile	
	avviene per <i>tabulas</i> con il deposito del conto "munito dell'attestazione di	
	parifica"; ciò determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione	
	da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal	
	regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d.	
	1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4,	
	allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale	
	conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma	
	2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente	
	subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento	
	alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di	
	accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.	
	2. Con <u>decreto presidenziale</u> del 17 febbraio 2025 – comunicato a mezzo	
	PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo comunicato	
	all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio	
	l'udienza del 23 settembre 2025, e con separato decreto veniva nominato il	
	giudice relatore.	
	3. Non risultano depositate le <u>conclusioni del Pubblico Ministero</u>	
	2	

		previste dall'art.148 comma 3 c.g.c..	
		4. Nell' <u>udienza del 23 settembre 2025</u> veniva data per letta la relazione	
		sul consenso del PM il quale concordava per l'improcedibilità del conto	
		giudiziale per mancata parifica. Al termine della discussione, il giudizio	
		passava in decisione.	
		5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , quanto alla	
		questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in	
		linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non	
		in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei	
		casi:	
		a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
		presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
		ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
		come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
		contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
		dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
		maneggiati (per i conti a materia);	
		b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
		sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
		e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
		5.1. In particolare, la parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile	
		addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la	
		regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture	
		detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto	
		4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la	
		3	

	contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi	
	imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di	
	conto, in quanto:	
	a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta	
	da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.	
	827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato	
	concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente	
	dell’amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi	
	1 e 3 dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	c) il giudice relatore, prima di procedere all’esame del conto, deve verificarne	
	la parificazione (ai sensi dell’art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto	
	stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per	
	l’esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite	
	(Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre	
	2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile	
	qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto	
	presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente	
	o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere	
	tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg. Calabria, sentenza	
	n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n.	
	203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il	
	responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa	
	4	

	evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e	
	5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la	
	verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così	
	come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di	
	norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.	
	A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente	
	esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessità	
	ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi	
	denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell'art. 103 Cost. (Cfr. Corte	
	Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l'amministrazione abbia	
	o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti,	
	qualora l'amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione	
	speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo	
	comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal	
	regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924)	
	dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle	
	leggi successive (l. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che	
	disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).	
	5.2. Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in esame</u>	
	risulta <i>ex actis</i> che il responsabile della U.O.C. Economato/Prov. to (Dott.	
	Rinaldi), con nota prot. n. 7451 del 21.01.2020, ha trasmesso alla Corte dei	
	conti il conto in esame (iscritto al n. 17887) e, con nota prot. n. 7426 sempre	
	del 21.01.2020, ha precisato i codici fiscali degli “agenti contabili in servizio”	
	presso la ASP, ed in particolare - con riferimento alla “Cassa USIB Melfi”- il	
	codice fiscale della convenuta Bartolomucci; ma tale conto è stato trasmesso	
	5	

	a questa Corte privo della parificazione o di un equipollente visto per	
	regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.	
	Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della	
	parificazione, il giudizio instaurato con il deposito del conto predetto deve	
	essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	5.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà	
	e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non	
	esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare il conto	
	all'amministrazione per la necessaria parificazione e/o l'obbligo	
	dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito <i>ex novo</i> (previa	
	regolare parificazione) del conto medesimo presso questa Sezione	
	giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad esso	
	dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.	
	Ovviamente, in caso di persistente inadempimento dell'agente contabile nella	
	presentazione alla ASP e/o della ASP nella parificazione del conto in esame,	
	rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi	
	dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per	
	l'effetto comunicazione della presente decisione.	
	6. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione	
	impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96	
	c.p.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9122 del	
	Registro di Segreteria:	
	6	

[illegible]